



I polli nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai polli. Inoltre, anche per i polli valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Obbligo di formazione (art. 31 cpv. 4 lett. e OPAn)

Per la detenzione privata di polli non è richiesta nessuna formazione.

Chi invece produce più di 150 galline ovaiole, 200 pollastrelle o 500 polli da ingrasso all'anno deve disporre di un attestato di competenza.

Contatti sociali (Art. 13 OPAn)

I polli sono animali sociali, pertanto non è consentito tenerli singolarmente.

Alimentazione (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere alimenti adeguati e acqua regolarmente e in quantità sufficienti.

Visto che i polli vengono tenuti in gruppi, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Eventuali difetti delle attrezzature tali da pregiudicare il benessere degli animali devono essere eliminati prontamente oppure occorre prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. Gli animali malati o feriti devono venire curati e trattati oppure vanno abbattuti in modo adeguato.

Illuminazione (art. 33 OPAn)

I locali in cui gli animali stanno per la maggior parte del tempo devono essere illuminati con luce naturale.

Clima nei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nelle stalle deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, 66, allegato 1 tabella 9-1 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo e che gli animali non possano fuggire. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie di polli.

Un parco destinato ai polli deve disporre di una stalla abbastanza grande da ospitare al suo interno tutte le attrezzature necessarie in modo tale che siano facilmente raggiungibili da parte di ogni animale. Tali attrezzature devono comprendere un numero sufficiente di dispositivi di

alimentazione e abbeveraggio, di posatoi e di nidi di deposizione per le galline ovaiole: questi ultimi devono essere dotati preferibilmente di una lettiera oppure di un fondo soffice fatto di plastica o gomma. Almeno il 20 % della superficie calpestabile della stalla deve essere ricoperta al suolo da un materiale idoneo che consenta agli animali di razzolarvi, beccare e fare un bagno di polvere.

Le stalle devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. I posatoi da mettere a disposizione degli animali devono essere di varie altezze, almeno a 50 cm di distanza dal suolo. Ogni pollo necessita almeno di 14 cm sul posatoio ed è prescritto che, sopra ogni posatoio, occorre lasciare un'altezza libera di almeno 50 cm.

Se ad esempio le galline ovaiole vengono foraggiate alla mangiatoia circolare automatica, occorre prestare attenzione affinché ogni animale abbia a disposizione un accesso al foraggio largo almeno 3 cm; se si usano abbeveratoi circolari, tale larghezza deve essere di 1,5 cm.

Allevamento (art. 25, 30a cpv. 4 lett. b OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di polli sani. Non possono essere esposti animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2).

Trasporto (art. 15 LPAn; art. 152, 153, 155, 157, 167 OPAn)

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure. Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto indenni. I contenitori di trasporto devono essere provvisti di sufficienti aperture d'aerazione e devono essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale.

Dopo il trasporto gli animali devono venire immediatamente scaricati e portati in parchi conformi alla protezione degli animali, dove vanno abbeverati e foraggiati.

Pratiche vietate (art. 4 LPAn; art. 20, 24 lett. f OPAn)

È proibito praticare sui polli il taglio del becco, delle appendici della testa e delle ali. È vietata anche la privazione dell'acqua per provocare la muta. È inoltre vietato realizzare e gestire parchi con pulcini accessibili al pubblico.

Uccisione (art. 177 cpv. 1, 179 OPAn)

Il pollame può essere ucciso soltanto da persone esperte che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente pollame. L'animale deve essere ucciso seguendo un trattamento rispettoso e senza ritardi. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale e l'operazione di uccisione deve essere sorvegliata fino al sopraggiungere della morte.

Registrazione (art. 18a OFE)

La detenzione di volatili (anche amatoriale) deve essere registrata presso un organo di coordinamento cantonale.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza sulla protezione degli animali del 10 gennaio 2018, RS 455.1). OFE = Ordinanza sulle epizootie. Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: <http://www.usav.admin.ch>>> Protezione degli animali